



Novembre 2017

Disposizioni esecutive relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia

Ordinanza sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

Commenti



Indice

1.	Osservazioni introduttive.....	1
2.	Linee generali del progetto	1
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni	1
4.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	1
5.	Rapporto con il diritto europeo.....	1
6.	Commento ai singoli articoli	2
7.	Commento agli allegati	3



1. Osservazioni introduttive

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha adottato la revisione totale dell'ordinanza sull'energia (LEne) (FF 2016 6921) che implica l'adeguamento di altre undici leggi federali. Il Popolo ha approvato questo progetto il 21 maggio 2017. Le modifiche a livello di legge hanno ripercussioni su diverse ordinanze,¹ fra cui l'ordinanza del 24 novembre 2006 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (ordinanza sulla garanzia di origine, OGO; RS 730.010.1). Le norme concernenti le garanzie di origine e l'etichettatura dell'elettricità contenute nell'OGO e nell'ordinanza sull'energia vigente (OEn; RS 730.01) devono essere riunite in una nuova ordinanza del DATEC, l'ordinanza sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE). La presente revisione è parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla nuova LEne.

2. Linee generali del progetto

L'OGOE si basa sull'articolo 5 della nuova OEn, che delega al Dipartimento la regolamentazione delle esigenze tecniche e delle procedure relative alle garanzie di origine e all'etichettatura dell'elettricità. Dal punto di vista sistematico, le garanzie di origine e l'etichettatura dell'elettricità vengono avvicinate tra loro e viene fatta una distinzione più chiara fra ordinanza del Consiglio federale e ordinanza dipartimentale: le disposizioni esecutive concernenti l'etichettatura dell'elettricità, sinora elencate nell'appendice 4 OEn, vengono ora integrate nell'OGOE.

L'attuale titolo «Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità» è sostituito con «Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità» (abbreviazione «OGOE»).

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

I controlli a campione presso le aziende vengono ampliati. Attualmente, solo presso circa 20 aziende (delle circa 700 esistenti) si controlla se l'etichettatura dell'elettricità viene effettuata correttamente. L'aumento dei controlli comporta un maggior fabbisogno di personale presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE) corrispondente a una percentuale di occupazione del 50 per cento. Il maggior onere viene compensato internamente.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche migliorano la trasparenza in merito alla provenienza dell'elettricità. L'introduzione della dichiarazione completa può comportare un certo onere iniziale per alcune aziende. A medio termine, tuttavia, l'automazione porterà ad una semplificazione anche per queste ultime.

5. Rapporto con il diritto europeo

Già oggi il sistema svizzero di garanzie d'origine soddisfa completamente i requisiti dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Le disposizioni in materia di etichettatura dell'elettricità corrispondono in

¹ Cfr. le dettagliate informazioni sulla situazione iniziale nei commenti alla revisione totale dell'ordinanza sull'energia (OEn) del novembre 2017.



gran parte alle norme europee di cui all'articolo 3, numero 9 della direttiva 2009/72/CE. Le modifiche previste non cambiano l'attuale rapporto con il diritto europeo.

6. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1 Garanzia di origine

I capoversi da 1 a 4 riprendono senza modifiche le norme dell'attuale OGO riguardanti i periodi di produzione da considerare, le indicazioni minime che devono essere riportate in una garanzia di origine (GO) e la loro durata di validità. In aggiunta, nella GO va indicato se l'impianto produce (parzialmente) per il consumo proprio o meno. Per la compatibilità internazionale della GO occorre anche indicare se l'elettricità registrata ha goduto di una misura di promozione (rimunerazione unica, contributo d'investimento, premio di mercato o finanziamento dei costi supplementari). Sempre per la compatibilità internazionale, nella GO devono ora essere indicate anche le emissioni di CO₂ e le scorie radioattive generate dalla produzione di elettricità. La deroga fissata al momento della misurazione della produzione netta viene integrata nel capoverso 3 (sinora art. 6 cpv. 2 OGOE). L'emanazione di direttive è ora di competenza dell'organo di esecuzione e non più dell'UFE (cpv. 5).

Art. 2 Registrazione dell'impianto di produzione

I capoversi da 1 a 4 riprendono senza modifiche le norme dell'attuale OGO per quanto riguarda la registrazione dell'impianto.

Art. 3 Eccezioni alla registrazione

Per ragioni di proporzionalità, gli impianti molto piccoli non possono più essere registrati.

Art. 4 Rilevamento dei dati di produzione

L'articolo 4 definisce, come nell'attuale ordinanza, i dati di produzione da rilevare e le modalità del rilevamento. Per ragioni di coerenza, l'espressione «energia eccedentaria» è sostituita con «produzione eccedentaria» (cfr. art. 11 OEn).

Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione

L'articolo 5 disciplina la trasmissione dei dati di produzione all'organo di esecuzione. La trasmissione automatica dei dati viene ora eletta a standard. I dati di produzione di impianti dotati di un sistema di misurazione intelligente o di un sistema di misurazione del profilo di carico con trasmissione di dati automatica non possono quindi più essere trasmessi manualmente. I dati di produzione rilevati annualmente devono essere trasmessi entro la fine di febbraio anziché entro la fine di marzo.

Art. 6 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell'impiego di pompe

Anche la norma che assicura che, in caso di pompaggio, siano emesse GO soltanto per la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali corrisponde in pieno al diritto attuale.

Art. 7 Compiti dell'organo di esecuzione

L'organo di esecuzione è competente per quanto riguarda il rilevamento dei dati necessari all'esecuzione dell'ordinanza, l'amministrazione di una banca dati e la sorveglianza della trasmissione delle garanzie di origine. Inoltre deve garantire che per una stessa quantità di elettricità sia emessa una sola GO (cpv. da 1 a 4).

Per le proprie attività, l'organo di esecuzione riscuote emolumenti fatturandoli ai singoli utilizzatori, vale a dire i produttori, gli intermediari commerciali, i gestori di rete e i fornitori (cpv. 5). Le aliquote



degli emolumenti sono fissate nell'allegato 3 dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05).

Come previsto anche dal diritto vigente, secondo il capoverso 6 l'UFE sorveglia le attività dell'organo di esecuzione e approva l'importo degli emolumenti.

Oggi la Svizzera è rappresentata dalla società nazionale di rete, Swissgrid SA, nella Association of Issuing Bodies, che definisce a livello internazionale le esigenze tecniche delle GO. Questa rappresentanza sarà ora assicurata dall'organo di esecuzione.

Sezione 2: Etichettatura dell'elettricità

Art. 8

L'articolo 8 stabilisce la frequenza minima con cui l'etichettatura dell'elettricità deve essere presentata ai consumatori finali e quali informazioni deve contenere (cpv. 1).

Secondo il capoverso 2, l'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura è in ogni caso responsabile del rispetto delle disposizioni del capoverso 1.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi a livello dipartimentale sono disciplinate nell'allegato 2.

7. Commento agli allegati

Allegato 1

L'allegato 1 OGOE definisce le norme specifiche dell'etichettatura dell'elettricità.

Le disposizioni di cui al numero 1 stabiliscono a quale categoria attribuire i diversi vettori energetici e come deve avvenire l'attribuzione. Al numero 2 è disciplinata la rappresentazione grafica dell'etichettatura dell'elettricità.

I numeri 1.1 e 1.2 stabiliscono in modo vincolante come devono essere designate le categorie e le sottocategorie di vettori energetici e quali categorie devono essere indicate. Il numero 1.3 fissa come standard la GO svizzera o europea. Poiché all'estero non esistono garanzie di origine per tutti i tipi di produzione, se necessario possono essere registrate prove sostitutive corrispondenti, per esempio per dichiarare energia elettrica proveniente da centrali nucleari francesi. Il numero 1.4 stabilisce come deve essere indicata l'energia elettrica che beneficia del sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete. Il numero 1.5 prescrive che occorre distinguere fra elettricità di origine svizzera ed estera. Il numero 1.6 stabilisce che l'etichettatura dell'elettricità si riferisce esclusivamente ai propri clienti finali in Svizzera.

I numeri da 2.1 a 2.3 prescrivono che l'etichettatura dell'elettricità deve riferirsi all'anno civile precedente e che solo garanzie di origine o garanzie sostitutive sono ammesse per la produzione nell'anno civile in questione. I numeri 2.4 e 2.5 stabiliscono come deve essere rappresentata l'etichettatura dell'elettricità, sia nel caso del mix del fornitore che in quello del mix del prodotto. Se quest'ultimo viene indicato, occorre anche fare riferimento all'elenco di tutti i mix del fornitore reperibili in Internet (www.stromkennzeichnung.ch).

Allegato 2

L'allegato 2 disciplina l'abrogazione e la modifica di altri atti normativi a livello dipartimentale. L'OGOE subentra all'attuale OGO, che viene quindi abrogata.



È altresì abrogata l'ordinanza sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore poiché, anche per questi apparecchi, viene recepito il diritto UE; le relative norme sono integrate nella nuova OEEne.

In seguito alla modifica dell'ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le automobili nuove e dell'ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche, in base alla nuova ordinanza sull'energia vengono adeguati i relativi riferimenti e le competenze.